

Sezione: PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO

Esito: SENTENZA

Numero: 1288

Anno: 2014

Materia: RESPONSABILITA'

Data pubblicazione: 11/12/2014

REPUBBLICA ITALIANA 1288/2014/A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

Composta dai seguenti magistrati:

Dott. Martino COLELLA	Presidente
Dott. Nicola LEONE	Consigliere
Dott.ssa Rita LORETO	Consigliere relatore
Dott.ssa Emma ROSATI	Consigliere
Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO	Consigliere

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di appello iscritti ai nn. 38349 e 38402 del Registro di Segreteria, proposti rispettivamente da:

- **SANGRO Vincenzo**, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacomo Iaria e Teresa Puntino, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giacomo Boni n. 1, presso l'Avv. Francesca Bellocco;

- **DRAGONE Francesco**, rappresentato e difeso dall' Avv. Anselmo Torchia ed elettivamente domiciliato in Roma, Via Sannio n. 65;

avverso la sentenza n. 255/2010 depositata il 27.04.2010, della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Calabria;

Visti gli atti di appello e i documenti tutti della causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 5 giugno 2014, il Consigliere relatore dott.ssa Rita Loreto, l'Avv. Anselmo Torchia per l'appellante Dragone ed il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale dott.ssa Cinthia Pinotti, assenti le difese dell'appellante Vincenzo Sangro;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato il 25 maggio 2014 la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per la Calabria ha convenuto in giudizio i signori Francesco DRAGONE e Vincenzo SANGRO, per sentirli condannare, nelle rispettive qualità di Primo Dirigente - Direttore pro-tempore responsabile dell'U.T.E. di Reggio Calabria e di Direttore Tributario dell'U.T.E. di Reggio Calabria, dipendente dell'Agenzia del Territorio, al pagamento in favore del Ministero dell'Interno della complessiva somma di euro 4.716.846,53, ripartito nella misura di euro 2.308.400,00 ciascuno, per avere gli stessi arrecato danno al Ministero dell'Interno e alla Prefettura di Reggio Calabria di pari importo, costituito dalla differenza tra i canoni di locazione corrisposti dall'inizio del rapporto contrattuale e la somma effettivamente stimata congrua come canone, in conseguenza di gravi irregolarità accertate nella valutazione degli immobili da adibire a sede della D.I.A. di Reggio Calabria e nella individuazione dei rispettivi canoni di locazione.

In particolare, il DRAGONE è stato ritenuto responsabile di un ingiustificato aumento dei canoni di locazione rispetto alla entità ritenuta congrua dal consulente geom. Scaringi, mentre al SANGRO veniva contestato di avere contribuito ed avvalorato, con attestazioni non veritiere sullo stato degli immobili riportate nei verbali di consegna dei locali, la stima complessiva del canone in Lire 1.620.000.000 annui.

Per i medesimi fatti in sede penale il signor SANGRO veniva sottoposto a giudizio immediato ed il signor DRAGONE veniva rinviato a giudizio in data 6 giugno 2000. Il procedimento penale, nel quale il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e Finanze si costituivano parti civili, giungeva a definizione in primo grado nelle more del giudizio di responsabilità, sospeso in attesa della sentenza (n. 996/08) del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale gli appellanti sono stati condannati rispettivamente per i reati di false attestazioni sulla congruità dei canoni, in essi assorbito il reato di abuso d'ufficio, e per truffa aggravata ai danni dello Stato, e veniva dichiarata la falsità delle relazioni U.T.E. e dei verbali di consegna degli immobili. Tale sentenza penale è, allo stato, impugnata in appello.

Risulta dagli atti che nel maggio 1992 il Prefetto di Reggio Calabria, su impulso del Ministero dell'Interno, iniziava la ricerca di locali da destinare a sede della Direzione Investigativa Antimafia. Il Ministro dell'Interno, con nota del maggio 1992, comunicava di aderire alla proposta di locazione di un complesso immobiliare costituita da due corpi di fabbrica in costruzione, di proprietà dei privati Di Maio e D'Agostino.

L'U.T.E. di Reggio Calabria, con nota n. 55/ris/92 del 10 giugno 1992 del Capo Ufficio Ing. Francesco DRAGONE, tenuto conto delle particolari caratteristiche estrinseche ed intrinseche dei locali in esame, stimava congruo per i predetti locali un canone di locazione mensile di lire 80.000.000 pari a Lire 960.000.000 annui.

Successivamente, in data 3 ottobre 1992, il Ministero autorizzava la D.I.A. di Reggio Calabria ad acquisire un terzo corpo di fabbrica nel complesso "Kalamon", ad un canone mensile ritenuto congruo dall'U.T.E. in Lire 55.000.000 pari a Lire 660.000.000 annui, stimato dall'Ing. DRAGONE e comunicato con nota del 13.11.1992.

In data 31 maggio 1993 veniva stipulato il contratto di locazione per i primi due corpi di fabbrica, al canone annuo di Lire 960.000.000 più IVA, sulla base del parere di congruità dell'UTE del 10.6.1992 prot. n. 55/Ris./92 e per una durata di 6 anni (1993 – 1999).

Quanto al terzo corpo di fabbrica, i relativi locali venivano interamente occupati a decorrere dal 1°.03.1994, nelle more della stipula del contratto definitivo avvenuta nel 1997, con corresponsione di un canone annuo di Lire 660.000.000 dal 1.03.1994 al 30.09.1999.

Al fine di accertare il più corretto canone di locazione degli immobili di cui trattasi nell'ambito del procedimento penale, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria si serviva della consulenza del perito Scaringi il quale, previo sopralluogo degli immobili, giungeva a conclusioni discordanti rispetto alle stime dell'UTE in ordine ai criteri di stima utilizzabili ed alla conseguente quantificazione del canone di locazione da ritenere congruo, ed individuava un canone di importo di gran lunga inferiore rispetto a quello determinato dall'U.T.E. nella persona dell'ing. DRAGONE. In particolare, il perito Scaringi, tenuto conto delle condizioni materiali e giuridiche e dell'ubicazione del complesso affittato, determinava il canone di locazione

valutando l'edificio quale civile abitazione (categoria catastale A2) e quantificandolo con criterio di stima sintetico in Lire 495.713.004 riferite al 1992 e, con aggiornamento ISTAT, per l'anno 1999 in Lire 588.659.184 annue.

Con provvedimento del GIP in data 3.12.1999 veniva disposto il sequestro delle differenze di canone maturate fino al 3.12.1999, e con successivo provvedimento del 28.07.2000 il GIP aveva disposto il sequestro preventivo dell'immobile, poi revocato dal Tribunale di Reggio Calabria con ordinanza in data 25.09.2000.

In data 13 luglio 2000 il Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze scriveva alla Direzione compartimentale del Territorio per le Regioni Campania e Calabria significando che la Procura della Repubblica di Reggio Calabria aveva evidenziato una dolosa sopravvalutazione del canone di locazione dell'immobile adibito a sede della D.I.A., con conseguente pagamento di importi superiori a quelli dovuti e conferiva alla medesima Direzione Compartimentale l'incarico di provvedere a quanto richiesto dalla Procura della Repubblica e cioè di effettuare la revisione della valutazione del canone di locazione eseguita a suo tempo dall'ex U.T.E. di Reggio Calabria.

La Commissione compartimentale del Territorio, appositamente istituita per la revisione delle valutazioni dei canoni locativi nelle persone degli ingg.

Benedetto Santoro, Vincenzo Matarazzo e Domenico Liguori, operava la stima considerando il complesso con destinazione ad uffici (Cat. B4) e non a edilizia residenziale, sulla base del valore di scambio concretamente definito attraverso la contrattazione tra le parti e in funzione della forza contrattuale delle parti contraenti e tenendo conto del vincolo di specifica destinazione che gravava sull'immobile.

Applicando i criteri sopra esposti, la Commissione Compartimentale del Territorio, con relazione predisposta nel dicembre 2000, individuava il più probabile corrispettivo d'uso attribuibile al complesso immobiliare sede della D.I.A. nel punto di media della forbice compreso fra il limite massimo ed il limite minimo, e dunque nell'importo di Lire 1.000.000.000 l'anno, con riferimento al periodo fine anno 1992 – inizio anno 1993.

A seguito della rivalutazione dei canoni effettuato dalla Commissione compartimentale, la Prefettura di Reggio Calabria elaborava i prospetti sinottici delle differenze di canone fra gli importi liquidati in base al primo parere U.T.E. e quelli invece ritenuti congrui dalla Commissione, dai quali, alla data del 29 marzo 2001, l'ammontare delle somme indebitamente pagate risultava pari a Lire 3.355.984.401.

L'Agenzia del Territorio – Direzione Centrale Consulenze e Stime di Roma – in data 9 aprile 2001 dichiarava che le valutazioni redatte dalla citata Direzione Compartimentale per la Campania e la Calabria sostituivano a tutti gli effetti i pareri originariamente resi dall'U.T.E. di Reggio Calabria.

Agli atti del processo penale sono state versate anche le perizie di parte dei Professori Edoardo Mollica, ordinario di estimo, e Luciano Dattilo, docente di tecniche urbane territoriali, i quali, su incarico di Francesco DRAGONE, contestavano la stima effettuata dal perito del P.M: Scaringi sia perché riferita al metodo di stima sintetico, sia in quanto erroneamente basata sulla classificazione dell'immobile quale civile abitazione senza considerare che lo stesso era stato invece progettato e realizzato per allocarvi una struttura idonea ad assolvere funzioni di sicurezza.

La valutazione dei periti di parte, tenuto conto che l'immobile non aveva un prezzo di mercato per la carenza di edifici simili, e applicando il metodo di stima a sito e costo di costruzione nonché a superficie vendibile, individuava, applicando al valore del bene il saggio di capitalizzazione, il canone annuo dell'immobile adibito a sede della D.I.A. in Lire 1.695.000.000, quindi superiore alla valutazione effettuata dal DRAGONE per l'U.T.E.

Con sentenza n. 225/2010 la Sezione territoriale della Corte dei conti, accogliendo integralmente la prospettazione accusatoria della Procura, ha condannato i signori SANGRO e DRAGONE, a titolo di colpa grave, al pagamento in favore del Ministero dell'Interno, Prefettura di Reggio Calabria, dell'importo di euro 4.716.800,00, ripartito nella misura di euro 2.308.400,00 ciascuno, incluso rivalutazione, oltre interessi e spese di giudizio.

Il danno è stato quantificato sulla base della stima effettuata dal geom. Scaringi, perito designato in sede penale (e cioè Lire 495.713.000 nel 1992 e Lire 588.659.184 nel 1999).

Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor Vincenzo SANGRO, ritenendola erronea, in sintesi, per difetto di motivazione riguardo le difformità non rilevate, con conseguente sua minore responsabilità, e per intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità, dovendo individuarsi il *dies a quo* dal 1°.04.1998 e tenuto conto della inefficacia dell'invito a dedurre ad interrompere la prescrizione.

Ha chiesto pertanto che venga accertata e dichiarata l'insussistenza del danno erariale nei confronti del Ministero dell'Interno – Prefettura di Reggio Calabria e, in subordine, *“dichiarare prescritto il diritto del Ministero dell'Interno – Prefettura di Reggio Calabria al risarcimento del danno erariale nei suoi confronti”*.

Anche il signor Francesco DRAGONE ha interposto appello, deducendo in sintesi i seguenti motivi di gravame:

- Errata valutazione della vicenda sotto vari profili;
- Inattendibilità delle perizie effettuate, ritenute superficiali, incomplete, inesatte e scarsamente professionali;
- Mancata valutazione degli elementi probatori forniti dalla difesa e, in particolare, della perizia di parte e di quella della Commissione Compartmentale del Territorio;
- Nullità degli atti per carenza di una specifica e concreta notizia di danno erariale;
- Carenza dell'elemento soggettivo della colpa grave;
- Inesistenza di un rapporto di intesa fra lui e l'altro condannato;
- Acritica adesione della sentenza alle risultanze penali.

L'appellante in conclusione ha chiesto in via principale che sia dichiarato esente da responsabilità; in via subordinata che venga dichiarata l'avvenuta prescrizione; in via gradata esercitare il potere riduttivo.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte in data 29.03.2012, con le quali ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello proposto dal signor SANGRO perché notificato nel 2010 al solo Ministero dell'Interno e, solo nel 2012 alla Procura Generale, peraltro su iniziativa del procuratore domiciliatario non cassazionista.

In ogni caso, il Procuratore Generale ha ritenuto l'appello del signor SANGRO infondato nel merito anche con riferimento alla eccezione di prescrizione,

peraltro non sollevata in primo grado.

Con riferimento all'appello del signor DRAGONE, il P.G: ha condiviso le argomentazione della Sezione territoriale in ordine alla infondatezza della eccezione di nullità degli atti processuali e di prescrizione e, nel merito, ha confermato gli addebiti mossi ad entrambi gli appellanti, concludendo per il rigetto di entrambi gli appelli.

Dopo i rinvii disposti, a richiesta di parte, alle udienze del 17 maggio 2013 e del 22 novembre 2013, il giudizio è venuto in discussione alla pubblica udienza del 5 giugno 2014 nella quale il Collegio, con ordinanza dettata a verbale, non ha accolto l'ulteriore istanza di differimento che era stata avanzata dalle difese degli appellanti al fine di attendere la definizione del giudizio penale di secondo grado.

Udito pertanto il relatore ed assente l'Avv. Iaria per SANGRO, l'Avv. Torchia ed il P.M. di udienza hanno esposto le argomentazioni di cui agli atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

Gli appelli vanno riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., in quanto proposti entrambi avverso una medesima sentenza.

1. Il Collegio riconosce la fondatezza dell' eccezione di inammissibilità dell'appello del signor Vincenzo SANGRO, sollevata dal Procuratore Generale. Dagli atti di causa risulta infatti che la sentenza di condanna è stata notificata – ad istanza della Procura regionale – all'odierno appellante in data 31 maggio 2010, nel domicilio eletto presso lo studio del difensore nel giudizio di primo grado (peraltro lo stesso dell'attuale giudizio di appello). Pertanto, decorsi i 60 giorni dall'avvenuta notifica, la sentenza di primo grado è da ritenersi passata in giudicato per decorso del termine breve e quindi non più impugnabile con il gravame, proposto solo in data 15 febbraio 2012 (data di notifica alla Procura generale), essendo inidonea a tal fine la notifica del gravame effettuata al Ministero dell'Interno, presso l'Avvocatura generale dello Stato, in data 29 giugno 2010 a mezzo del servizio postale.

Poiché la notificazione della sentenza deve ritenersi effettuata correttamente – e quindi il signor Vincenzo SANGRO ha avuto legale conoscenza della condanna fin dal 31 maggio 2010 – né del resto risulta che nell'atto introduttivo del giudizio di appello lo stesso abbia mai sollevato in merito ad essa censure di sorta – l'appello si rivela senza dubbio inammissibile, essendo stato proposto con un evidente vizio di forma e di sostanza ormai insanabile, che preclude, pertanto, la sua valutazione di merito.

Al riguardo la Cassazione ha precisato (sent. n. 13334/2004) che, nella specie si è in presenza non di una mancata integrazione del contraddittorio bensì di una mancata costituzione del rapporto processuale d'impugnazione nei confronti del SANGRO.

Il SANGRO doveva dunque provvedere alla notifica del proprio gravame alla Procura Generale nel termine di legge.

A tanto non avendo ottemperato, ne è conseguito il passaggio in giudicato della sentenza di condanna del SANGRO pronunciata in prime cure, con l'estraneità quindi del medesimo al giudizio di appello.

Va peraltro rilevato che la notifica del gravame alla Procura generale di questa Corte, avvenuta il 15 febbraio 2012 a quasi due anni dal deposito della decisione, è stata effettuata a richiesta dell'avvocato domiciliatario (Avv.

Francesca Bellocco) e quindi priva di procura di rappresentanza, la quale, fra l'altro, non risulta essere cassazionista e, quindi, abilitata a difendere davanti al giudice d'appello.

2. Con riferimento all'appello del signor Francesco DRAGONE, va innanzitutto esaminata l'eccezione di nullità degli atti istruttori e processuali per mancanza di una specifica e concreta notizia di danno ai sensi dell'art. 17, comma 30-ter, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni nella L. n. 103/2009. Tale eccezione, già respinta in primo grado, è stata integralmente riproposta in appello dalla difesa del DRAGONE, il quale sostiene che le denunce dalle quali ha preso l'avvio l'istruttoria della Procura regionale, e cioè l'informativa con cui la Procura della Repubblica comunicava l'esercizio dell'azione penale nei confronti del DRAGONE e la relazione della Guardia di Finanza del 25 agosto 2003, siano prive di concretezza e precisione, per cui mancherebbero, a supporto dell'attività della Procura, elementi validi dai quali desumere una notizia specifica e concreta di danno erariale.

L'eccezione è infondata e va quindi respinta.

In proposito il Collegio ritiene di condividere le articolate motivazioni del giudice di primo grado, il quale ha correttamente ritenuto che, nella vicenda, l'attività istruttoria della Procura regionale si sia svolta sulla base di una notizia di danno erariale da considerarsi "*specificata e concreta*" nei termini voluti sia dalla legge che dalla giurisprudenza che si è formata sul punto.

Merita al riguardo di essere ricordata la sentenza n. 12/2011/QM, con la quale le Sezioni Riunite di questa Corte dei conti, investite della questione di massima sollevata su specifiche problematiche interpretative generate dalla novella legislativa, hanno chiarito anche

il significato da attribuire all'espressione "*specificata e concreta notizia di danno*" indicata dall'art. 17, comma 30-ter citato come requisito essenziale perché le Procure regionali possano iniziare l'attività istruttoria.

Con la citata sentenza le Sezioni Riunite hanno infatti chiarito che la norma di cui all'art. 17, comma 30-ter deve essere interpretata alla luce degli insegnamenti della Corte costituzionale; il che induce a ritenere che la "notizia" specifica e concreta di danno, concetto assai meno stringente di quello riferibile ad una "denuncia" di danno, per legittimare l'attività istruttoria della Procura erariale non deve certo equivalere ad una notizia così precisa e circostanziata da contenere tutti gli elementi necessari per dare corso all'azione di responsabilità. Diversamente, l'attività istruttoria della Procura diventerebbe addirittura superflua: Essa, piuttosto, deve essere intesa nel senso che la sanzione della nullità colpisce solo quegli atti istruttori e processuali che trovino origine in mere supposizioni o che siano espressione di una impropria e generalizzata forma di controllo. Nella citata sentenza le Sezioni Riunite, esaminando partitamente le singole fattispecie, hanno poi chiarito che la notizia di danno pervenuta alla Procura regionale a seguito di delega alle indagini conferita ad organismi quali la Guardia di Finanza, ecc. – come è avvenuto nel caso di specie - deve considerarsi anch'essa fonte di conoscenza qualificata, nel senso richiesto dalla legge, tale da consentire alla Procura regionale di indirizzare la propria attività istruttoria in modo del tutto mirato, preciso e circoscritto.

L'eccezione deve pertanto essere respinta.

3. Quanto alla prescrizione, l'appellante ha eccepito in primo grado che il diritto al risarcimento del danno sarebbe prescritto poiché dalla data di stipula del contratto di locazione, avvenuta il 25 maggio 1993 e dalla

successiva approvazione del 19 novembre 1993 nessun atto di messa in mora sarebbe stato compiuto fino alla emissione dell'atto di citazione in data 25 maggio 2004.

L'eccezione deve ritenersi destituita di fondamento.

Da consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte dei conti, infatti, il *dies a quo* del termine prescrizione viene fatto coincidere con il giorno in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dal momento in cui il danno ha acquistato i requisiti della certezza e dell'attualità. Ciò vuol dire che il termine di prescrizione decorre dalla conoscibilità obiettiva che del fatto dannoso ha avuto l'Amministrazione.

Nel caso di specie, il *dies a quo* della prescrizione non decorre dal momento in cui sono stati effettuati i pagamenti dei canoni locativi sovrastimati, giacché a tali date il danno era solo potenziale e non aveva ancora acquisito i requisiti della certezza e della attualità.

In realtà, nella specie, il *dies a quo* decorre dal momento successivo in cui, a seguito dell'instaurato procedimento penale, delle relazioni peritali di stima e della rideterminazione del canone locativo, è stato possibile per l'Amministrazione determinare un differenziale indebito fra i canoni corrisposti e quelli ritenuti congrui, giacché è solo tale differenziale che costituisce danno erariale.

E tale *dies a quo* deve farsi coincidere con il momento in cui la Prefettura di Reggio Calabria, sollecitata dalla locale Procura della Repubblica a procedere ad una revisione dei canoni di locazione al fine di individuare con esattezza gli importi indebitamente erogati, con nota in data 29 marzo 2001 trasmetteva alla Procura della Repubblica i prospetti sinottici dei corrispettivi liquidati per la locazione del complesso immobiliare adibito a Centro Operativo D.I.A., comparando le somme erogate su base contrattuale e a seguito delle originarie stime U.T.E. con i canoni successivamente congruiti dalla Commissione Compartimentale del Territorio nel dicembre 2000.

Ebbene, da tale data (29 marzo 2001) alla successiva emissione degli inviti a dedurre (marzo 2004) ed al deposito dell'atto di citazione (25 maggio 2004) il quinquennio prescrizione non risulta decorso.

Per tuziorismo, il Collegio osserva che il termine prescrizione non risulta decorso neppure ove si prenda in considerazione quale *dies a quo* la data di stesura della perizia del geometra Scaringi (3 agosto 1999), commissionata dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria durante il procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti, nell'ambito del quale, peraltro, le Amministrazioni dell'Interno e dell'Economia e Finanze si sono costituite parti civili.

4. Anche l'ulteriore doglianza, volta a censurare i primi giudici per avere aderito acriticamente agli esiti del giudizio penale, è destituita di fondamento: la Corte territoriale ha esaminato in maniera approfondita la complessa vicenda e tale attento esame è comprovato sia dalla puntuale ricostruzione, sia dalla motivazione particolarmente estesa che sorregge la decisione adottata. La stessa Procura regionale, peraltro, aveva delegato proprie indagini al Nucleo Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, dimostrando dunque di procedere in maniera del tutto autonoma ad una ricostruzione dei fatti e delle relative responsabilità. Questo giudicante richiama quindi l'assoluta autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale: al giudice contabile non interessa accertare se c'è stato o meno abuso d'ufficio, ma verificare piuttosto se, alla luce dei comportamenti e dei fatti materiali

accertati, si possa ravvisare in capo all'appellante una condotta connotata da colpa grave che abbia cagionato un danno per l'erario pubblico.

E comunque, non può non rilevarsi che le risultanze penali assumono rilievo anche nel giudizio contabile, poiché costituiscono pur sempre elementi di fatto rimessi alla libera valutazione del giudicante al fine di pervenire al proprio autonomo convincimento.

5. Con riferimento alle responsabilità, il ponderoso materiale probatorio versato agli atti, le perizie acquisite dal P.M. penale, la relazione di stima della Commissione compartimentale, le deduzioni rese a seguito di invito, le audizioni, fino all'esito del giudizio penale di primo grado dimostrano – a prescindere dalla rilevanza penale e dalla qualificazione che in sede penale hanno i medesimi fatti materiali – che il comportamento tenuto nella vicenda dall'odierno appellante, ampiamente evidenziato anche nella decisione impugnata, appare improntato ad estrema leggerezza, nella migliore delle ipotesi, e comunque non può essere ritenuto conforme ai canoni di diligenza e di buona amministrazione né alla professionalità che è lecito esigere ad un qualificato dirigente per di più Capo Ufficio dell'U.T.E di Reggio Calabria.

E' un dato obiettivo che i canoni di locazione sono stati esageratamente sovrastimati, posti in raffronto sia alla stima del geometra Scaringi, sia a quella della Commissione compartimentale. Risulta dagli atti che il DRAGONE effettuò la stima quando gli immobili erano ancora allo stato rustico. Quindi il DRAGONE si basò su dati solamente cartacei, e precisamente sulle relazioni redatte dalla medesima ditta proprietaria del terreno sul quale gli edifici sarebbero stati costruiti, le quali evidenziavano particolarità costruttive non realizzate nel caso di specie.

L'istruttoria della Procura ha rivelato che l'immobile sede della D.I.A. è stato costruito, secondo quanto accertato, in totale difformità rispetto a quanto autorizzato dalla concessione edilizia e dall'Ufficio del Genio Civile.

La relazione del geometra Scaringi si conclude con l'affermazione che i canoni di locazione appaiono esageratamente sovrastimati e la stessa sentenza penale di primo grado ha dichiarato la falsità delle relazioni UTE e dei verbali di consegna di cui ai capi di imputazione.

La documentazione acquisita agli atti dalla Guardia di Finanza e gli ulteriori elementi probatori offerti dalla Procura regionale hanno dimostrato come il DRAGONE abbia svolto un ruolo attivo e determinante nella individuazione dei canoni di locazione da corrispondere alla ditta proprietaria, che si sono rivelati successivamente non in linea con il reale valore dell'immobile, anche tenendo conto delle particolari caratteristiche dell'edificio in argomento.

Peraltro tale attività di sovrastima del complesso immobiliare veniva portata a conclusione anche con l'apporto del SANGRO, il quale aveva sottoscritto i verbali di consegna degli immobili.

E' stato infatti accertato che i verbali di consegna degli immobili, sottoscritti dal SANGRO, non davano minimamente conto delle numerose deficienze costruttive degli edifici, ma si concludevano sempre con la stessa identica espressione : *"i locali si presentano con le rifiniture in ottimo stato e con gli impianti funzionanti"*, corrispondenti a quanto descritto nella relazione della ditta proprietaria a sostegno della richiesta di canone e senza evidenziare le numerose carenze e deficienze costruttive rispetto al progetto iniziale (il terrazzo di copertura era rifinito solo con una guaina impermeabilizzante e con parapetto di non adeguata altezza; non risultavano realizzate le grondaie, orizzontali e verticali; non risultavano forniti gli apparecchi antincendio;

mancavano le scale interne in tutto l'edificio; le zone cottura delle foresterie non erano piastrellate ed adeguatamente areate). Il che dimostra come le valutazioni di stima dei canoni siano state effettuate senza operare un concreto riscontro fra lo stato dei luoghi e quanto dichiarato nei verbali di consegna.

Al riguardo il DRAGONE lamenta l'inesistenza di un rapporto di intesa con il SANGRO. Tuttavia il Collegio osserva che, anche a voler prescindere da una concreta intesa fra i due convenuti, appare evidente che le due condotte hanno contribuito univocamente al realizzarsi della vicenda dannosa, ognuno per la parte di propria specifica competenza, concretizzando nell'insieme un consistente danno erariale.

Per tali considerazioni il Collegio deve confermare quanto già statuito dai primi giudici, sia avuto riguardo alla presenza dell'elemento psicologico della colpa grave, sia con riferimento alla sussistenza dell'elemento oggettivo del danno erariale nei confronti del Ministero dell'Interno.

6. Quanto al danno erariale, ai fini della sua esatta determinazione nella vicenda oggetto del presente giudizio sono state effettuate più perizie e si sono anche espressi più organi statali, nell'ambito delle rispettive e specifiche competenze. Le risultanze sono tutte convergenti (fatta eccezione per la perizia di parte) nel ritenere, fin dall'origine, sovrastimato l'immobile da locare e, per certi aspetti non certo trascurabili, neppure idoneo all'uso preventivato e quindi niente affatto meritevole di una valutazione accertata come eccessiva, sia di per sé, sia in relazione al suo possibile impiego nel senso programmato.

Rammenta il Collegio che le valutazioni U.T.E. predisposte nel 1992 dall'ing. DRAGONE per il complesso immobiliare costituito dai tre corpi di fabbrica sede della D.I.A. avevano individuato un canone annuo di Lire 960.000.000 per i primi due corpi di fabbrica e di Lire 660.000.000 per il terzo, pari ad un ammontare complessivo di Lire **1.620.000.000** annui.

Il geometra Scaringi ha invece determinato i canoni di locazione in Lire **495.713.004** per l'anno 1992 ed in Lire **588.659.184** annue al 1999.

La Commissione Compartimentale del Territorio di Napoli, costituita dagli ingegneri Santoro, Matarazzo e Liguori, ha invece complessivamente individuato un canone annuo di locazione ritenuto congruo in Lire **1.000.000.000** (590.000.000+410.000.000).

I giudici di primo grado, accogliendo l'impostazione della Procura regionale, hanno ritenuto di utilizzare, per la quantificazione del danno erariale, la perizia di stima formulata dal geometra Scaringi, in base alla quale la Procura ha determinato in euro 4.716.846,53 l'ammontare dei canoni indebitamente corrisposti alla ditta proprietaria dall'inizio del rapporto contrattuale.

Il signor DRAGONE ha contestato tale scelta con apposito motivo di appello, rappresentando altresì che i primi giudici non avevano sufficientemente indicato le ragioni per le quali non era stata preferita la stima dei periti di parte o quella della Commissione Compartimentale del Territorio.

Tale ultima osservazione deve essere condivisa per quanto riguarda la mancata considerazione della perizia della Commissione Compartimentale del Territorio.

E difatti il Collegio, aderendo a quanto esposto dall'appellante, ritiene di non condividere l'impostazione del consulente tecnico geom. Francesco Scaringi, il quale per l'immobile sede della D.I.A. ha applicato il metodo di stima sintetico, che si basa essenzialmente sul confronto con i prezzi di mercato di

immobili simili a quello da stimare.

Tuttavia risulta dagli atti che nella città di Reggio Calabria non esisteva un immobile simile a quello in argomento, e quindi non vi erano elementi idonei con i quali effettuare la comparazione.

In secondo luogo, lo Scaringi ha classificato l'immobile nella categoria A2, quale civile abitazione.

Al riguardo il Collegio deve rilevare che l'immobile in questione aveva senz'altro un vincolo di destinazione specifica e doveva essere dotato di particolari caratteristiche che ne garantissero la sicurezza e la difesa, pur non essendosi mai concluso, da quanto si legge nella sentenza penale (pag. 87), il procedimento finalizzato a dichiarare l'opera di carattere militare.

Pertanto la classificazione operata dalla Commissione compartimentale secondo la categoria catastale B4 ("Uffici pubblici") piuttosto che A2 (civile abitazione) appare senz'altro più confacente, tenuto conto delle caratteristiche strutturali, di rifiniture e di dotazione di impianti come di fatto realizzate (es. strutture statiche con protezione sismica maggiorata, solaio di copertura idoneo all'atterraggio di elicotteri, impianti di sicurezza, celle di sicurezza) che sicuramente non possono ritenersi caratteristiche proprie di una civile abitazione.

Va poi osservato, in favore della stima della Commissione Compartimentale, che la stessa era arricchita da determinazioni estimative afferenti a caserme per i Vigili del Fuoco, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, costruite o ristrutturare *ad hoc* da imprenditori –produttori del settore edilizio.

Sempre al fine di fornire una visione comparativa ad ampio spettro dei dati storici inerenti locazioni di immobili aventi destinazione equivalente a quella dell'immobile in questione, la relazione della Commissione compartimentale comprendeva anche una tabella contenente i canoni mensili previsti per gli immobili a destinazione promiscua in uso alle Forze dell'Ordine che, anche se ubicati in regioni diverse, caratterizzavano un mercato atipico ed omogeneo.

Altro elemento che depone a favore della stima della Commissione Compartimentale è la circostanza che la stessa è stata fatta propria sia dalla Agenzia del territorio che dal Ministero dell'Interno.

Peraltro proprio sulla base di tale relazione di stima la Prefettura di Reggio Calabria ha redatto i prospetti sinottici dei canoni di locazione, poi trasmessi alla locale Procura della Repubblica, addivenendo alla comparazione fra i canoni effettivamente liquidati sulla base delle stime U.T.E. e quelli ritenuti congrui dalla Commissione compartimentale. In ragione dei calcoli effettuati, i prospetti davano atto che il totale dei canoni liquidati per l'intero immobile in base al primo parere dell'UTE ammontava a Lire 10.290.560.722, mentre il totale spettante in base ai parametri elaborati dalla Commissione compartimentale ammontava a Lire 6.934.576.321, quantificando per differenza l'importo indebitamente erogato in **Lire 3.355.984.401** (cfr. nota Prefettura Reggio Calabria n. 879/3° Sett. del 29.03.2001).

Ed infine, in data 13 maggio 2002 veniva trasmessa la denuncia di danno erariale alla Procura regionale per la Calabria redatta dagli Ispettori del SECIT, nella quale era segnalato un danno erariale complessivo, riferito alle maggiori somme liquidate dall'Amministrazione dell'Interno al proprietario dell'immobile in locazione, ammontante appunto a Lire 3.355.984.401, pari alla differenza tra il totale delle somme corrisposte ed il totale dei canoni valutati congrui dalla Commissione Compartimentale di Napoli, il che

conferma che le stesse Amministrazioni coinvolte nella vicenda hanno utilizzato tale stima per effettuare la quantificazione del danno erariale.

Le ragioni sopra esposte non lasciano spazio, invece, alla relazione di stima formulata dai consulenti della difesa, che – come si ricava anche dalla sentenza penale – non appare il risultato di una compiuta e ponderata valutazione tra quanto previsto in progetto e quanto in concreto realizzato, non essendo l'incarico accompagnato da adeguati sopralluoghi all'interno degli immobili, ma soltanto da ispezioni eseguite all'esterno, non idonee a fornire riscontro a quanto oggetto di accertamento.

Per tali considerazioni, il Collegio ritiene di dover rideterminare il danno erariale di cui alla sentenza di primo grado, prendendo a riferimento la relazione di stima della Commissione Compartimentale, in complessivi **euro 1.733.220,00** (pari a Lire 3.355.984.401). Entro tali limiti l'appello del signor DRAGONE viene parzialmente accolto.

In ragione del pari apporto causale tenuto nella vicenda, come già accertato dai giudici di primo grado, l'ammontare del danno che deve riconoscersi a carico dell'appellante Francesco DRAGONE ed in favore del Ministero dell'Interno - Prefettura di Reggio Calabria, risulta pari ad **euro 866.610,00**, (comprensivi della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria su base annua e secondo gli indici ISTAT e gli interessi legali dalla data degli esborsi illeciti e fino alla data di pubblicazione della sentenza), oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo del credito giudizialmente vantato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Prima Giurisdizionale Centrale – definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata,

- DICHIARA INAMMISSIBILE l'appello proposto da Vincenzo SANGRO avverso la sentenza n. 255/2010 depositata il 27 aprile 2010, della Sezione giurisdizionale per la regione Calabria;
- ACCOGLIE PARZIALMENTE, nei limiti di cui in motivazione, l'appello proposto dal Francesco DRAGONE avverso la medesima sentenza e, per l'effetto:
 - CONDANNA Francesco DRAGONE al pagamento, in favore del Ministero dell'Interno – Prefettura di Reggio Calabria, di **euro 866.610,00** comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali come in parte motiva, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al soddisfo;
 - CONDANNA altresì Francesco DRAGONE e Vincenzo SANGRO al pagamento, in parti uguali, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in **Euro 173,58 (centosettantatre/58)**
- MANDA alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 5 giugno 2014.

L'Estensore

F.to Rita LORETO

Il Presidente

F.to Martino COLELLA

Depositata in Segreteria il 11.12.2014

IL DIRIGENTE

F.to Massimo BIAGI